

MODELLO IVA 26

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE E COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'Iva prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, relativamente ad una o più società considerate «controllate» a norma dell'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale (società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente). La presente dichiarazione, prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ha la duplice finalità di manifestare la volontà di aderire alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo portandola alla necessaria conoscenza degli uffici interessati, nonché di attestare la sussistenza dei prescritti requisiti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell'imposta.

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato per comunicare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale, le variazioni intervenute nel corso dell'anno e relative ai dati indicati in sede di presentazione della dichiarazione di adesione.

La presente dichiarazione è vincolante per l'intero anno solare in cui è presentata per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo qualora non intervengano variazioni che determinano il venir meno dei requisiti richiesti.

Struttura del modello

Il modello è costituito da:

- il frontespizio, che richiede l'indicazione dei dati relativi all'ente o società controllante, la sottoscrizione e l'impegno alla presentazione telematica;
- il modulo, costituito dal *quadro A* che richiede l'indicazione dei dati relativi alle società che partecipano alla compensazione Iva e il *quadro B* che richiede l'indicazione dei dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva.

Si evidenzia che il frontespizio deve essere compilato in tutte le sue parti sia in caso di presentazione della dichiarazione di adesione sia in caso di comunicazione delle variazioni intervenute. Le modalità di compilazione dei quadri A e B in sede di presentazione della dichiarazione di adesione ovvero in sede di comunicazione delle variazioni intervenute sono illustrate negli appositi paragrafi.

Reperibilità del modello	<p>Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.</p> <p>In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.</p> <p>Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.</p>
Modalità e termini di presentazione	<p>La dichiarazione di adesione deve essere presentata per via telematica dall'ente o società controllante, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (16 febbraio) ed ha effetto per l'anno stesso in cui è presentata.</p> <p>La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. Si precisa che l'obbligo di effettuare la presente comunicazione non sostituisce l'eventuale obbligo prescritto in via generale dall'articolo 35.</p>
Presentazione telematica	<p>Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati, si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale.</p>
Comunicazione di avvenuta presentazione telematica	<p>La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.</p>

FRONTESPIZIO

Tipo di dichiarazione	<p>La casella <i>Adesione</i> deve essere barrata in caso di presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.</p> <p>La casella <i>Variazione</i> deve essere barrata per comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione.</p>
Periodo di riferimento	<p>Indicare l'anno d'imposta per il quale si utilizza la procedura di compensazione dell'Iva di gruppo.</p>
Dati relativi all'ente o società controllante	<p>Il riquadro deve essere compilato indicando i dati relativi all'ente o società controllante. I soggetti non residenti devono compilare anche i campi relativi allo <i>Stato estero di residenza</i>, al <i>codice Stato estero</i> desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice al modello di dichiarazione annuale.</p> <p>Il campo <i>numero di identificazione IVA Stato estero</i> deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.</p>

Natura giuridica

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modality dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
1.	Società in accomandita per azioni
2.	Società a responsabilità limitata
3.	Società per azioni
4.	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5.	Altre società cooperative
6.	Mutue assicuratrici
7.	Consorzi con personalità giuridica
8.	Associazioni riconosciute
9.	Fondazioni
10.	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11.	Consorzi senza personalità giuridica
12.	Associazioni non riconosciute e comitati
13.	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14.	Enti pubblici economici
15.	Enti pubblici non economici
16.	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17.	Opere pie e società di mutuo soccorso
18.	Enti ospedalieri
19.	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20.	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21.	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22.	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23.	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24.	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25.	Società in accomandita semplice
26.	Società di armamento
27.	Associazione fra artisti e professionisti
28.	Aziende coniugali
29.	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50.	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51.	Condomini
52.	Depositi I.V.A.
53.	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54.	Trust
55.	Amministrazioni pubbliche
56.	Fondazioni bancarie
57.	Società europea
58.	Società cooperativa europea

SOGGETTI NON RESIDENTI	
30.	Società semplici, irregolari e di fatto
31.	Società in nome collettivo
32.	Società in accomandita semplice
33.	Società di armamento
34.	Associazioni fra professionisti
35.	Società in accomandita per azioni
36.	Società a responsabilità limitata
37.	Società per azioni
38.	Consorzi
39.	Altri enti ed istituti
40.	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41.	Fondazioni
42.	Opere pie e società di mutuo soccorso
43.	Altre organizzazioni di persone e di beni
44.	Trust

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello per conto di un ente o società controllante deve essere compilato anche il campo denominato **"Codice fiscale società dichiarante"** indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e l'ente o società controllante. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale dell'ente o società controllante.

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Sottoscrizione La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte chi ha la rappresentanza legale o negoziale dell'ente o società controllante o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella Codice di carica.
Negli appositi campi deve essere indicato il numero di moduli compilati.

Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

MODULO

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI NELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

QUADRO A Società partecipanti alla compensazione IVA

Nel quadro vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla procedura di compensazione dell'Iva.

Nel **rigo A1** vanno indicati i dati della eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni dell'ente o società controllante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo. In particolare, nel campo 1 deve essere indicata la data a partire dalla quale, e senza interruzioni, è iniziato il possesso. Nei *campi 2, 3 e 4* rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la percentuale di possesso del soggetto che detiene il controllo.

In corrispondenza dei rigi da **A2** ad **A5**, vanno indicati i dati delle società controllate. In particolare, nel campo 1 deve essere indicata la data a partire dalla quale, e senza interruzioni, è iniziato il possesso. Nei *campi 2, 3 e 4* rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione e la natura giuridica della società controllata. Nei *campi 5, 6 e 7* rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la percentuale di possesso del soggetto che detiene la maggioranza delle azioni o quote. Tali dati dovranno trovare riscontro nella documentazione contabile della società. Con la sottoscrizione, da apporre nel *campo 9*, le società controllate convalidano la veridicità degli stessi e prendono atto di partecipare alla liquidazione di gruppo.

Qualora il numero di società fosse superiore a 4 potranno essere utilizzati più moduli progressivamente numerati.

QUADRO B Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA

Nel quadro vanno riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo dando così ragione della liquidazione di gruppo per le società che seguono nella catena stessa, attraverso il possesso, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, di azioni o quote nella misura richiesta dalla norma, ma nei confronti dei quali non vengono utilizzate le disposizioni in esame.

Nelle ipotesi di controllo indiretto di più gradi vanno indicati con precedenza, e nell'ordine di ogni catena di controllo, i dati relativi ai soggetti che hanno prodotto la rinuncia (anelli iniziali) e successivamente, nella sequenza della catena stessa, quelli delle società che, pur avendo i requisiti, non partecipano alla liquidazione di gruppo (anelli intermedi). Non occorre invece riportare i dati delle società che non partecipano alla compensazione e si collocano come anelli finali nella catena di controllo.

Ad esempio, nel controllo a catena del tipo A-B- C -[D]-E-[F] [G] H, sia C la società capogruppo-dichiarante e D, F, G le società scelte per le liquidazioni di gruppo.

Nel *quadro A* vanno indicati in ordine progressivo, i dati delle società C, D, F e G.

Nel *quadro B* vanno riportati i dati relativi alle società A e B (rinunciarie) ed E (anello intermedio). I dati relativi ad H (anello finale) non devono essere riportati.

Nel **rigo B1**, nei *campi 2, 3 e 4* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita

Iva, la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica. Nei *campi 1, 5, 6 e 7* vanno indicati i dati dell'eventuale soggetto che detiene il controllo e, in particolare, nel *campo 1* la data a partire dalla quale, e senza interruzioni, è iniziato il possesso, nel *campo 5* il numero di partita Iva, nel *campo 6* la denominazione o ragione sociale e nel *campo 7* la percentuale di possesso del soggetto che detiene la maggioranza delle azioni o quote. La *casella 8* deve essere barrata da parte del soggetto che precede la controllante nella catena di controllo e che rinuncia ad avvalersi della disciplina dell'Iva di gruppo. Esclusivamente in tale ipotesi deve essere apposta la firma del legale rappresentante nel *campo 9*. Qualora il numero di soggetti fosse superiore a 2 potranno essere utilizzati più moduli progressivamente numerati.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI NELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

Ogni variazione che comporta una modifica delle informazioni fornite in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, compresa la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, deve essere comunicata entro trenta giorni. In tale ipotesi devono essere comunicati solo i dati relativi ai soggetti relativamente ai quali sono intervenute variazioni. Si evidenzia che non sono oggetto di comunicazione le variazioni in aumento o in diminuzione nella "percentuale di possesso", sempreché la partecipazione rimanga al di sopra del 50%.

QUADRO A Società partecipanti alla compensazione IVA

Nel **rigo A1** vanno indicate le variazioni relative all'ente o società controllante indicando, nel *campo 1* la data a partire dalla quale le stesse producono effetto.

In particolare, nei *campi 2, 3 e 4* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la percentuale di possesso del soggetto che detiene il controllo.

Il *campo 5* deve essere compilato in caso di estinzione della controllante a seguito della sua partecipazione ad un'operazione di fusione. In particolare, occorre indicare il **codice 1** se la controllante ha partecipato ad un'operazione di fusione propria ovvero il **codice 2** se la stessa si è estinta a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione.

Il *campo 6* deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici:

- "1" - nell'ipotesi di interruzione della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di cessazione dell'attività da parte della controllante;
- "2" - nell'ipotesi di interruzione della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di perdita del controllo su tutte le società da parte della controllante;
- "3" - nell'ipotesi di prosecuzione della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo secondo le istruzioni fornite con la risoluzione n. 363998 del 26 dicembre 1986;
- "4" - in ipotesi non prevista nei codici precedenti.

Si evidenzia che nelle ipotesi di interruzione della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di eventi che hanno interessato l'ente o società controllante, è richiesta la sola compilazione del rigo A1.

Nei **rigi da A2 ad A5** vanno indicate le variazioni relative alle società controllate indicando nel *campo 1* la data a partire dalla quale le stesse producono effetto.

Nei *campi 2, 3 e 4* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione e la natura giuridica della società. Nei *campi 5, 6 e 7* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la percentuale di possesso del soggetto che detiene il controllo.

Il *campo 8* deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici:

- "1" - nell'ipotesi di uscita dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di cessazione dell'attività;
- "2" - nell'ipotesi di uscita dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di passaggio del controllo diretto o indiretto ad un soggetto esterno al gruppo;
- "3" - nell'ipotesi di uscita dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo a seguito di partecipazione della controllata ad un'operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- "4" - nell'ipotesi di ingresso nella procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nel corso dell'anno d'imposta (ad esempio, in presenza dei requisiti individuati dalla risoluzione n. 330689 del 28 maggio 1981);

"5" - in ipotesi non prevista nei codici precedenti (ad esempio, nell'ipotesi di passaggio del controllo ad un soggetto interno al gruppo).

Il rappresentante legale della società cui si riferiscono le variazioni deve apporre la propria firma nel *campo 9*.

QUADRO B
Società partecipanti alla
catena di controllo ma non
alla compensazione IVA

Nel quadro vanno riportate le variazioni relative ai soggetti già indicati nel medesimo quadro in sede di presentazione della dichiarazione di adesione. Nel *campo 1* deve essere indicata la data a partire dalla quale le stesse producono effetto.

Nei *campi 2, 3 e 4* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica. Nei *campi 5, 6 e 7* devono essere indicati rispettivamente il numero di partita Iva, la denominazione o ragione sociale e la percentuale di possesso del soggetto che detiene il controllo.

Il *campo 10* deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici:

- "1" - nell'ipotesi di uscita dalla catena di controllo a seguito di cessazione dell'attività;
- "2" - nell'ipotesi di uscita dalla catena di controllo a seguito di passaggio del controllo ad un soggetto esterno;
- "3" - nell'ipotesi di uscita dalla catena di controllo a seguito di partecipazione ad un'operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- "4" - in ipotesi non prevista nei codici precedenti (ad esempio, nell'ipotesi di passaggio del controllo ad un soggetto interno al gruppo).